

- (4) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC) e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabiliscono che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. L'articolo 3, paragrafo 2, UNCRC e l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta evocano inoltre il diritto dei minori a tale protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
- (5) La protezione dei minori, sia offline che online, è una delle priorità dell'Unione. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti dei minori a essere protetti da ogni forma di violenza, abuso e abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale, come stabilito dall'UNCRC e dalla Carta. La digitalizzazione ha apportato alla società e all'economia molti vantaggi, ma ha apportato anche sfide, tra cui un aumento degli abusi sessuali online sui minori. Il 24 luglio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori» («strategia»). La strategia mira a fornire una risposta efficace a livello di Unione al reato di abuso sessuale sui minori.
- (6) In linea con la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, il presente regolamento non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- (7) Alcuni fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («fornitori»), come i servizi di messaggistica e di posta elettronica, utilizzano già su base volontaria tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, attraverso la scansione del contenuto, per esempio immagini e testo, o dei dati sul traffico delle comunicazioni, utilizzando in alcuni casi dati storici. La tecnologia utilizzata per tali attività potrebbe consistere nella tecnologia hashing per le immagini e i video e nei classificatori e nell'intelligenza artificiale per l'analisi del testo o di dati sul traffico. Nell'utilizzo della tecnologia hashing, il materiale pedopornografico online è segnalato quando si ottiene un riscontro positivo, ovvero una corrispondenza derivante da un confronto tra un'immagine o un video e una firma digitale unica e non riconvertibile («hash») proveniente da una banca dati detenuta da un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori che contiene materiale pedopornografico online verificato. Tali fornitori si rivolgono alle linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione di materiale pedopornografico online e alle organizzazioni, sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi, che si prefiggono di identificare i minori, ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori e gli abusi sessuali sui minori e prevenire la vittimizzazione dei minori. Tali organizzazioni potrebbero non rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679. A livello collettivo tali attività effettuate su base volontaria sono fondamentali in quanto consentono di identificare e soccorrere le vittime, i cui diritti fondamentali alla dignità umana e all'integrità fisica e mentale sono gravemente violati. Tali attività effettuate su base volontaria sono inoltre importanti in quanto riducono l'ulteriore diffusione di materiale pedopornografico online e contribuiscono all'identificazione degli autori dei reati e alle indagini su questi ultimi nonché alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati di abuso sessuale sui minori.
- (8) Nonostante il loro obiettivo legittimo, le attività su base volontaria da parte dei fornitori per individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e per segnalarli, costituiscono un'interferenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali di tutti gli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («utenti»). Qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, inclusa la riservatezza delle comunicazioni, non può essere meramente giustificata dal fatto che i fornitori utilizzavano già talune tecnologie quando i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non rientravano nella definizione di «servizi di comunicazione elettronica». Tali limitazioni sono possibili solo a determinate condizioni. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tali limitazioni devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale dei diritti alla vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali e, nel rispetto del principio di proporzionalità, devono essere necessarie

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

